

Determinazioni circa la remunerazione dei giudici laici e dei patroni stabili laici nei tribunali ecclesiastici regionali italiani

Nell'intento di contribuire a snellire la durata dei processi per la dichiarazione delle nullità matrimoniali il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 20-22 gennaio 2003, ha approvato una determinazione con la quale si stabiliscono dei criteri per l'inquadramento stabile di laici nel ruolo di giudici.

La determinazione entrerà in vigore a decorrere dal 1° marzo 2003.

Nella stessa sessione il Consiglio Episcopale Permanente, al fine di semplificare le operazioni contabili gestite dai Tribunali ecclesiastici regionali, ha approvato una seconda determinazione con la quale il calcolo della remunerazione dei patroni stabili, fin qui computato nella misura di € 1.437,00 netti mensili, viene fissato nella misura di € 2.020,00 mensili lordi.

Anche questa determinazione entrerà in vigore con decorrenza dal 1° marzo 2003.

DETERMINAZIONE CONCERNENTE LA REMUNERAZIONE
DEI GIUDICI LAICI A TEMPO PIENO OPERANTI
NEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI REGIONALI ITALIANI

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 125/03

CAMILLO CARD. RUINI

Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

- VISTA la determinazione, approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-22 gennaio 2003;
- AI SENSI dell'art. 27, lett. a) dello statuto della C.E.I.,

emana il seguente

DECRETO

La determinazione, che contiene disposizioni concernenti la *remunerazione dei giudici laici a tempo pieno operanti nei tribunali ecclesiastici regionali italiani*, approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-22 gennaio 2003, viene promulgata nel testo allegato al presente decreto attraverso pubblicazione nel «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», ed entra in vigore il 1° marzo 2003.

Roma, 30 gennaio 2003

- VISTE le *Determinazioni concernenti le tabelle dei costi e dei servizi dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani* deliberate nella sessione del 24-27 settembre 2001;
- CONSIDERATO che l'esperienza maturata rende opportuna l'individuazione di una specifica modalità retributiva per i giudici laici a tempo pieno;
- PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Consiglio per gli affari giuridici,

Approva la seguente determinazione

1. Possono essere inquadrati come giudici laici a tempo pieno i soggetti che abbiano conseguito i titoli accademici richiesti dalla legislazione vigente, cioè il dottorato o almeno la licenza in diritto canonico (*cf.* can. 1421, § 3 CIC).

Il conseguimento del diploma rotale può costituire ulteriore titolo per accedere al presente inquadramento.

2. Ai fini dell'inquadramento occorre:

- a) una presentazione del candidato da parte del parroco proprio o di un operatore del Tribunale;
- b) l'esercizio di almeno due anni completi di *praticantato* come giudice membro del collegio (anche istruttore) presso il Tribunale, con remunerazione a prestazione;
- c) la comunicazione previa all'Ufficio Nazionale della CEI, per i problemi giuridici corredata da:
 - *curriculum vitae* del candidato e relazione dell'attività svolta nel biennio di *praticantato*;
 - parere favorevole motivato del Vicario giudiziale;
 - parere favorevole motivato del Moderatore.

3. I giudici laici a tempo pieno, nominati dalla Conferenza Episcopale Regionale, rimangono in carica per un quinquennio e possono essere confermati.

4. La Regione Ecclesiastica stipula con i giudici laici a tempo pieno un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per 144 ore mensili (= 36 ore x 4 settimane), pari ad almeno 20 ore settimanali di

attività istruttoria e alla redazione di voti, decreti e sentenze in misura proporzionata al tempo pieno. A fronte di tale attività la Regione Ecclesiastica eroga attraverso il Tribunale la somma di € 2.600,00 mensili lordi.

5. Ciascun Tribunale, secondo le modalità di cui al n. 3, può inquadrare non più di due giudici laici.

6. Quanti, al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione, hanno già esercitato l'ufficio di giudice *a tempo pieno* (non uditore) per due anni completi non sono tenuti al periodo di *praticantato*, di cui al n. 2, lett. b).

7. Il periodo del *praticantato*, di cui al n. 2, lett. b), è ridotto a un anno per quanti, al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione, hanno esercitato l'ufficio di difensore del vincolo a tempo pieno o di uditore a tempo pieno per almeno due anni completi.

8. L'aver svolto a tempo parziale, antecedentemente all'entrata in vigore della presente determinazione, l'ufficio di giudice del collegio, di difensore del vincolo o di uditore non costituisce titolo per la dispensa o la riduzione del biennio di *praticantato*, di cui al n. 2, lett. b); la circostanza sarà tuttavia tenuta in adeguata considerazione – a parità di titoli – ai fini dell'inquadramento di cui al n. 3.

9. L'inquadramento dei giudici laici che prestano attività secondo modalità diverse dal tempo pieno continua a essere regolato secondo la normativa vigente.

La presente determinazione entra in vigore a partire dal 1° marzo 2003.

DETERMINAZIONE CONCERNENTE LA REMUNERAZIONE
DEI PATRONI STABILI LAICI OPERANTI
NEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI REGIONALI ITALIANI

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 126/03

CAMILLO CARD. RUINI

Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

- VISTA la determinazione, approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-22 gennaio 2003;
- AI SENSI dell'art. 27, lett. a) dello statuto della C.E.I.,

emana il seguente

DECRETO

La determinazione, che contiene disposizioni concernenti la *remunerazione dei patroni stabili laici operanti nei tribunali ecclesiastici regionali italiani*, approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-22 gennaio 2003, viene promulgata, nel testo allegato al presente decreto, attraverso pubblicazione nel «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», ed entra in vigore il 1° marzo 2003.

Roma, 30 gennaio 2003

Il Consiglio Episcopale Permanente

- VISTE le *Determinazioni concernenti le tabelle dei costi e dei servizi dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani* assunte nella sessione del 24-27 settembre 2001;
- CONSIDERATO che sembra opportuno fissare al lordo l'importo dovuto per la remunerazione dei patrono stabili laici,

Approva
la seguente determinazione

La remunerazione da corrispondere al patrono stabile laico, a decorrere dal 1° marzo 2003, sarà pari a € 2.020,00 lordi mensili.